




L'impresa sociale nella riforma del terzo settore

L'impresa sociale nella riforma del terzo settore

► PREMESSA

Da anni avvertiva la necessità di procedere ad una riforma organica del Terzo Settore. Le ragioni sono molteplici e legate alla necessità di un integrale riordino del settore che era cresciuto nel tempo ma in assenza di quadro normativo preciso.


- Le disposizioni del Codice civile che disciplinano le associazioni riconosciute e non riconosciute sono estremamente scarse.
- Prima della riforma, gli «accordi tra gli associati» erano la fonte primaria da cui traevano origine gli obblighi degli enti «non lucrativi». Assumevano dunque valenza prioritaria le regole che gli associati avevano inteso stabilire tramite un accordo consacrato nell'atto costitutivo e nello statuto.
- Erano soprattutto i rapporti interni alle associazioni non riconosciute ad assumere rilevanza; al contrario sussistevano forti dubbi circa l'applicabilità della medesima disciplina prevista per le associazioni riconosciute in quanto legata al riconoscimento.



L'impresa sociale nella riforma del terzo settore

LA DELEGA ALLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE (LEGGE N. 106/2016)

Con la Legge 6 giugno 2016, n. 106, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 giugno 2016, si è inteso quindi attuare una revisione organica della legislazione civilistica e fiscale del Terzo Settore che comprende:



L'impresa sociale nella riforma del terzo settore

PUNTI SALIENTI NELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE:

La finalità primaria della riforma consiste nella **semplificazione** della disciplina applicabile agli Enti del Terzo Settore, **con un sistema normativo in grado di consentire, allo stesso tempo, il controllo dei soggetti destinatari delle agevolazioni fiscali.**

La legge ha individuato i punti salienti della riforma quali:

la revisione del Titolo II del Codice civile al fine di:


- ❑ semplificare il procedimento di riconoscimento della personalità giuridica;
- ❑ definire le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi;
- ❑ prevedere obblighi di trasparenza e forme di pubblicità dei bilanci;
- ❑ disciplinare la conservazione del patrimonio degli enti;
- ·la redazione di un apposito **Codice del Terzo Settore**, al fine di coordinare e raccogliere tutte le disposizioni vigenti in materia,
- ·il riordino delle attività di **volontariato, promozione sociale e mutuo soccorso**, anche attraverso:
- ❑ la revisione dei centri servizi per il volontariato e
- ❑ la costituzione di un Consiglio Nazionale del Terzo Settore quale organismo di consultazione degli enti;

L'impresa sociale nella riforma del terzo settore

- ▶ · la **definizione dell'impresa sociale** quale organizzazione privata che:
 - ❑ svolge attività d'impresa per finalità proprie del Terzo Settore;
 - ❑ destina i propri utili prioritariamente al conseguimento dell'oggetto sociale;
 - ❑ adotta modalità di gestione trasparenti;
 - ❑ favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività;
- ▶ · la regolamentazione del **servizio civile universale**
- ▶ · **il riordino e l'armonizzazione della disciplina tributaria** e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio attraverso:
 - ❑ la razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili;
 - ❑ la razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità e detraibilità delle erogazioni liberali;
- ▶ · la previsione per le **imprese sociali di raccogliere capitali di rischio**;
- ▶ · la revisione della disciplina delle **ONLUS**
- ▶ · la costituzione della **Fondazione Italia Sociale** volta a sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di Enti del Terzo Settore

L'impresa sociale nella riforma del terzo settore

I DECRETI ATTUATIVI DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



L'impresa sociale nella riforma del terzo settore

TIPOLOGIE DI ENTI DEL TERZO SETTORE

- ❑ le organizzazioni di volontariato (ODV);
- ❑ le associazioni di promozione sociale (APS);
- ❑ gli enti filantropici;
- ❑ le imprese sociali (comprese le cooperative sociali);
- ❑ le reti associative;
- ❑ le società di mutuo soccorso;
- ❑ le associazioni (riconosciute e non riconosciute);
- ❑ le fondazioni;
- ❑ **altri enti privati diversi dalle società:**
 - finalizzati al perseguimento di finalità civiche/solidaristiche/di utilità sociale;
 - senza scopo di lucro;
 - che svolgono, esclusivamente o principalmente, una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi;
 - iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'impresa sociale nella riforma del terzo settore



L'impresa sociale nella riforma del terzo settore

All'interno del Codice del Terzo Settore, il Legislatore ha inteso distinguere tra due macro-categorie di attività che possono essere svolte dagli Enti del Terzo Settore, ossia:

► attività di interesse generale (art. 5, CTS)

attività svolte da un Ente del Terzo Settore che si caratterizzano per la loro utilità sociale e per essere improntate al perseguimento di finalità civiche e solidaristiche.

► attività diverse (art. 6, CTS)

- *consentite espressamente dall'atto costitutivo o dallo statuto dell'ente;*
 - *secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale esercitate dall'ente, sulla base dei criteri e dei limiti fissati dal Decreto 19 maggio 2021, n. 107.*
- le attività di interesse generale **sono attività necessarie affinché l'ente possa qualificarsi come ETS**, mentre le **attività diverse** hanno carattere facoltativo e devono essere strumentali all'attività di interesse generale.

L'impresa sociale nella riforma del terzo settore

Attività di interesse generale

► Art 5 CTS

Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

L'impresa sociale nella riforma del terzo settore

- a) interventi e servizi sociali
- b) interventi e prestazioni sanitarie
- c) prestazioni socio sanitarie come regolate dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, come regolate dalla Legge n. 53/2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- e) interventi e servizi finalizzati a salvaguardare e migliorare le condizioni dell'ambiente e l'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali
- f) la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
- g) formazione universitaria e post-universitaria
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale ; radiodiffusione sonora a carattere comunitario
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla **prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa**

L'impresa sociale nella riforma del terzo settore

m) servizi strumentali ad ETS resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da ETS

n) cooperazione allo sviluppo, come disciplinata dalla Legge n. 125/2014 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo);

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo....

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato

q) alloggio sociale

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti

L'impresa sociale nella riforma del terzo settore

s) **agricoltura sociale, ossia le attività esercitate dagli imprenditori agricoli, in forma singola o associata, e dalle co-operative sociali volte a finalità sociali (ad esempio, l'inserimento socio-lavorativo di soggetti disabili), come previsto dall'art. 2, Legge n. 141/2015;**

u) **beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti**

v) **promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;**

w) **promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici,**

x) **cura di procedure di adozione internazionale, disciplinate dalla Legge n. 184/1983**

y) **protezione civile, di cui alla Legge n. 225/1992;**

z) **riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata**

L'impresa sociale nella riforma del terzo settore

IMPRESA SOCIALE E RIFORMA

- Il D.Lgs. n. 112/2017, in vigore dal 20 luglio 2017, contiene la revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dei principi fissati dall'art. 2, comma 2, lett. c), Legge n. 106/2016, c.d. Legge Delega di Riforma del Terzo Settore.
- Con tale decreto il Legislatore ha inteso **"rilanciare"** il modello di impresa sociale, ponendo in essere un intervento finalizzato a:
 - ❑ **rimuovere le principali barriere sostanziali** allo sviluppo dell'impresa sociale quale particolare fattispecie normativa del Terzo Settore;
 - ❑ introdurre misure sostanziali volte al **rafforzamento** dell'impresa sociale.

ATTENZIONE: Il D.Lgs. n. 155/2006, che conteneva la previgente disciplina dell'impresa sociale, è stato integralmente abrogato e, pertanto, tutti i riferimenti allo stesso devono intendersi riferiti al D.Lgs. n. 112/2017.

Tra le principali novità introdotte va segnalata:

- ❖ · la revisione/ampliamento dei campi di attività delle imprese sociali, in quanto inserite nel più ampio quadro degli Enti del Terzo Settore (ETS) di cui al D.Lgs. n. 117/2017;
- ❖ · la previsione di disposizioni che mitigano il divieto di distribuzione di utili/avanzi di gestione;
- ❖ · l'introduzione di specifiche disposizioni fiscali a favore dei "soci/sovventori".

L'impresa sociale nella riforma del terzo settore

- IMPRESA SOCIALE AMBITO OGGETTIVO
- L'impresa sociale **non rappresenta una specifica/particolare tipologia di ente giuridico**, bensì una **qualifica** che può essere assunta in presenza di determinati requisiti.
- Alla luce della Riforma l'impresa sociale risulta ricompresa all'interno degli Enti del Terzo Settore **ed ha carattere trasversale** in quanto riferibile a tutti gli enti privati (associazioni, fondazioni, società di persone/di capitali, cooperative, ecc.), dotati di soggettività giuridica, in possesso dei seguenti requisiti:
 - ❑ esercizio stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale;
 - ❑ perseguimento di finalità civiche/solidaristiche/di utilità sociale (assenza di scopo di lucro);
 - ❑ adozione di modalità di gestione responsabile e trasparente;
 - ❑ ampio coinvolgimento dei lavoratori/utenti/soggetti interessati (c.d. stakeholder) nella gestione dell'ente.
 - ❑ **ATTENZIONE:** Tale **qualifica è riconosciuta di diritto alle cooperative sociali e loro consorzi.**

L'impresa sociale nella riforma del terzo settore

Sono **escluse** dall'ambito dell'impresa sociale:

- le Amministrazioni pubbliche;
- le società unipersonali possedute da persone fisiche;
- le fondazioni bancarie;
- tutti gli enti i cui atti costitutivi limitano, anche indirettamente, l'erogazione dei beni/servizi in favore dei soli soci/associati.

Come sopra accennato, l'impresa sociale deve svolgere una/più attività di interesse generale aventi ad oggetto:

L'impresa sociale nella riforma del terzo settore

a) interventi e servizi sociali ed interventi/servizi/prestazioni per l'assistenza delle persone handicappate o con grave disabilità prive di sostegno familiare
b) interventi e prestazioni sanitarie
c) prestazioni socio sanitarie come regolate dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001
d) educazione, istruzione e formazione professionale, come regolate dalla Legge n. 53/2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
e) interventi e servizi finalizzati a salvaguardare e migliorare le condizioni dell'ambiente e l'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali
f) la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
g) formazione universitaria e post-universitaria
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione/diffusione della cultura e della pratica del volontariato/altre attività di interesse generale;
J) radiodiffusione sonora a carattere comunitario
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa

m) servizi strumentali ad ETS resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da ETS
n) cooperazione allo sviluppo, come disciplinata dalla Legge n. 125/2014 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo);
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo....
p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato
q) alloggio sociale
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti
s) microcredito ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni
t) agricoltura sociale, ossia le attività esercitate dagli imprenditori agricoli, in forma singola o associata, e dalle co-operative sociali volte a finalità sociali (ad esempio, l'inserimento socio-lavorativo di soggetti disabili), come previsto dall'art. 2, Legge n. 141/2015;
u)) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'impresa sociale nella riforma del terzo settore

- È considerata di interesse generale, indipendentemente dall'oggetto, l'attività di impresa in cui sono occupati:
- A) lavoratori molto svantaggiati ex art. 2, n. 99, Regolamento UE n. 651/2014;
- B) persone svantaggiate/con disabilità ex art. 112, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016;
- C) persone beneficiarie di protezione internazionale ex D.Lgs. n. 251/2007;
- D) persone senza fissa dimora iscritte nel registro ex art. 2, comma 4, Legge n. 1228/54.

L'impresa sociale nella riforma del terzo settore

ASSENZA SCOPO DI LUCRO

L'art. 3, D.Lgs. n. 112/2017 prevede che gli utili/avanzi di gestione devono essere destinati, come regola generale, allo svolgimento dell'attività statutaria/incremento del patrimonio.

Di conseguenza **è vietata la distribuzione**, anche indiretta, di:

- utili/avanzi di gestione;
- fondi/riserve a: fondatori /soci /associati /lavoratori /collaboratori / amministratori /componenti organi sociali anche nel caso di recesso/altro scioglimento individuale del rapporto.

L'impresa sociale nella riforma del terzo settore

- ▶ **ATTENZIONE** : Nelle imprese sociali costituite in forma societaria è **ammesso il rimborso** al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato/aumentato nei limiti delle variazioni dell'indice ISTAT.

Si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- ▶ la **corresponsione ad amministratori/sindaci**/chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali **non proporzionati** all'attività svolta/responsabilità assunte/specifiche competenze/comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi/analoghi settori e condizioni;
- ▶ la corresponsione ai lavoratori subordinati/autonomi di retribuzioni/**compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti**, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento di alcune attività di interesse generale (interventi e prestazioni sanitarie/formazione universitaria o post-universitaria/ricerca scientifica di particolare interesse sociale);
- ▶ la remunerazione degli strumenti finanziari diversi da azioni/quote, a soggetti diversi dalle banche/intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a 2 punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi;

L'impresa sociale nella riforma del terzo settore

- ▶ l'acquisto di beni/servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- ▶ le cessioni di beni/prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci/associati/partecipanti/fondatori/componenti organi amministrativi/di controllo/componenti dell'organizzazione a vario titolo/soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti dell'organizzazione/parenti/affini/società da essi controllate esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività dell'impresa sociale;
- ▶ la corresponsione a soggetti diversi da banche/intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso annuo di riferimento (limite aggiornabile con specifico D.M.)

L'impresa sociale nella riforma del terzo settore

ATTENZIONE

Non costituisce distribuzione, **neanche indiretta**, di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale effettuata sulla base di quanto disposto dall'art. 2545-sexies, C.c. e nel rispetto di condizioni e limiti previsti dalla legge o dallo statuto.

Tale **disposizione si applica ad imprese sociali costituite in forma di società cooperativa** a condizione che lo statuto o l'atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica.

L'impresa sociale nella riforma del terzo settore

Per favorire il reperimento di capitale di rischio, l'impresa sociale può **destinare una quota inferiore al 50%** degli utili/avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, nei seguenti casi:

- **Le imprese sociali organizzate in forma societaria, possono prevedere nello statuto:**
 - ❑ la distribuzione dell'utile ai soci per una quota non superiore all'interesse massimo dei Buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato;
 - ❑ l'aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti delle variazioni dell'indice ISTAT per il periodo corrispondente a quello di produzione degli utili/avanzi;
- erogazioni gratuite in favore di Enti del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori/ associati/soci dell'impresa/soci di società controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

L'impresa sociale nella riforma del terzo settore

► CARICHE SOCIALI

► L'art. 7, D.Lgs. n. 112/2017 prevede che l'atto costitutivo/statuto può riservare la nomina di componenti degli organi sociali **a soggetti esterni all'impresa sociale**. In ogni caso, **la nomina della maggioranza** dei componenti dell'organo di amministrazione è riservata all'assemblea degli associati/soci dell'impresa sociale

► La presidenza dell'impresa sociale non può essere assunta dai rappresentanti di:

società unipersonali;

Pubbliche amministrazioni;

Enti con finalità lucrative.

L'atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di **onorabilità/professionalità/indipendenza** per i soggetti che ricoprono cariche sociali, a garanzia della socialità dell'impresa

L'impresa sociale nella riforma del terzo settore

LAVORO NELL'IMPRESA SOCIALE

- ▶ I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico/normativo **non inferiore a quello previsto nei contratti collettivi (nazionali/territoriali/aziendali)**. Con riferimento al trattamento economico, l'art. 13, D.Lgs. n. 112/2017 stabilisce un limite al divario salariale tra i dipendenti.

In particolare:

- ❑ la differenza retributiva, sulla base della retribuzione annua lorda, non può essere superiore al rapporto di 1 a 8;
- ❑ il rispetto del predetto limite al divario salariale deve essere evidenziato nel bilancio sociale.

ATTENZIONE: L'impresa sociale può avvalersi anche dell'attività di **volontari**.

Il comma 2 del citato art. 13 prevede che:

- ▶ il loro numero all'interno dell'impresa sociale in cui operano **non può essere superiore a quello dei lavoratori**;
- ▶ vanno iscritti in un apposito registro tenuto dall'impresa sociale dove prestano la propria attività;
- ▶ vanno assicurati contro gli infortuni/malattie connesse allo svolgimento dell'attività svolta/responsabilità civile verso terzi.

L'impresa sociale nella riforma del terzo settore

VIGILANZA/CONTROLLO

- ▶ Come previsto dall'art. 15, D.Lgs. n. 112/2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha la funzione di vigilare sulle imprese sociali, anche attraverso attività di raccordo con le Pubbliche amministrazioni/Consiglio Nazionale del Terzo Settore/parti sociali, per:
 - ❑ ·sviluppare azioni di sistema;
 - ❑ ·svolgere attività di monitoraggio/ricerca.

Tale funzione di controllo nei confronti delle **imprese sociali costituite in forma di cooperativa** è svolta dal MISE. L'attività ispettiva viene concretamente svolta, almeno una volta all'anno, da:

- ❑ ·Ispettorato del lavoro;
- ❑ ·enti associativi riconosciuti, cui aderiscano almeno 1.000 imprese sociali iscritte nel Registro delle Imprese di almeno 5 diverse Regioni/Province Autonome, e ad associazioni nazionali di rappresentanza/ assistenza/tutela/revisione del movimento cooperativo riconosciuti dal MISE.
- ❑ Nelle Regioni a Statuto Speciale (ad es. FVG, Trentino A.A) la competenza per la vigilanza spetta alla Regione .

L'impresa sociale nella riforma del terzo settore

VIGILANZA

- art. 15: Comma 7: in caso di **ostacolo allo svolgimento dell'attività ispettiva/mancata** ottemperanza Ad un eventuale diffida, l'Organo di Vigilanza (il Ministero/Regione) può nominare un **commissario ad acta** anche nella persona del legale rappresentante dell'impresa sociale, che affianchi gli organi dell'impresa sociale e provveda allo specifico adempimento richiesto.
- Infine, è prevista la **perdita della qualifica di impresa sociale**, disposta dal Ministero vigilante, nel caso in cui le irregolarità riscontrate non siano state sanate/ritenute non sanabili. Il Ministero vigilante dispone anche in merito alla devoluzione del patrimonio residuo al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali/Fondazione Italia Sociale.

L'impresa sociale nella riforma del terzo settore

► Coinvolgimento lavoratori, utenti e soggetti interessati (stakeholder)

Il **coinvolgimento** dei lavoratori/utenti/stakeholder nella gestione delle attività rappresenta una caratteristica fondamentale dell'impresa sociale. Sul punto, l'art. 11, D.Lgs. n. 112/2017 prevede che nei regolamenti aziendali/statuti siano previste forme adeguate di coinvolgimento dei predetti soggetti.

Per coinvolgimento si intende un meccanismo di **consultazione/partecipazione** mediante il quale **lavoratori/ utenti/altri soggetti** direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, specialmente in merito alle condizioni di lavoro e alla qualità dei beni/servizi. Tali modalità di coinvolgimento, che vanno richiamate nel bilancio sociale, devono essere indicate dall'impresa sociale tenendo conto:

- ❑ · dei contratti collettivi;
- ❑ · della natura dell'attività esercitata;
- ❑ · delle categorie di soggetti coinvolti;
- ❑ · delle dimensioni dell'impresa sociale.

L'impresa sociale nella riforma del terzo settore

- ▶ Lo statuto dell'impresa sociale deve in ogni caso disciplinare:
- ▶ casi/modalità della partecipazione dei lavoratori /utenti /all'assemblea dei associati /soci, anche tramite loro rappresentanti;
- ▶ nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti, di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo nelle imprese sociali che supera 2 dei limiti di cui all'art. 2435-bis, C.c. ridotti della metà.

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

- ▶ **ATTENZIONE:** Le predette disposizioni non sono applicabili alle imprese sociali costituite nella forma di società cooperativa a mutualità prevalente e agli Enti religiosi civilmente riconosciuti.

L'impresa sociale nella riforma del terzo settore

► **Detassazione di utili e avanzi di gestione (art. 18, commi 1 e 2)**

I primi due commi dell'art. 18 prevedono un regime di sostanziale detassazione degli utili e degli avanzi di gestione.

Analogamente a quanto previsto per le cooperative sociali (Legge n. 381/1991) e per i consorzi tra piccole e medie imprese (Legge n. 240/1981), gli utili o gli avanzi di gestione conseguiti nelle attività di interesse generale e attività diverse non costituiscono redditi imponibili qualora siano destinati:

- ❑ ad apposita riserva indivisibile, non distribuibile ai soci nemmeno in sede di scioglimento dell'impresa sociale, in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio in cui sono stati conseguiti, utilizzata nello svolgimento dell'attività statutaria oppure per incremento del patrimonio;
- ❑ a contributo per l'esercizio dell'attività ispettiva di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 112/2017.
- È possibile, tuttavia, utilizzare le riserve a copertura delle perdite, senza che ciò comporti la decadenza del regime fiscale in esame. In questo caso, onde evitare manovre elusive, la distribuzione degli utili sarà preclusa fino alla ricostituzione delle stesse riserve.

La norma è da ricollegarsi da una parte all'art. 3, c. 1 del D.Lgs. 112/2017 che vincola l'impresa sociale a destinare gli utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, e, dall'altra all'ultimo comma dello stesso art. 18, che, potendosi ravvisare un trattamento di favore (aiuti di Stato), ha ritenuto di subordinare l'efficacia all'autorizzazione della Commissione Europea.

- Questo è un punto particolarmente delicato perché ha, in pratica, sinora, bloccato la concreta attuazione della nuova impresa sociale, anche se il suo superamento dovrebbe essere agevole se appena si considera l'orientamento della Corte di giustizia europea in merito alle agevolazioni alle società cooperative.
- **L'auspicata autorizzazione è pervenuta con una «confort letter» da Bruxelles del marzo 2025 che conferma la compatibilità della riforma con le regole degli aiuti di stato**

L'impresa sociale nella riforma del terzo settore

- ▶ La Commissione Europea **ha dato il via libera alle norme fiscali in favore del Terzo Settore**; la Commissione Europea infatti, tenendo conto delle caratteristiche e dell'unicità del Terzo Settore italiano, ha constatato che **le agevolazioni fiscali degli ETS non si configurano quali aiuti di Stato, in quanto perseguono attività di interesse generale con finalità di pubblica utilità.**
- ▶ **Le misure fiscali entreranno in vigore nel 2026:** entreranno definitivamente in vigore i criteri per stabilire quando una attività di interesse generale è svolta con modalità non commerciale e in particolare quando un ente nel suo insieme assume natura commerciale o meno; ove un ente svolga attività di interesse generale dietro corrispettivo, anche realizzando un utile non superiore al 6% annuo, non scatterà nessuna forma di imposizione diretta in quanto l'attività resta non commerciale. Dunque per le realtà del Terzo settore che realizzano anche un avanzo di gestione ci sarà la possibilità di continuare a qualificarsi come ente non commerciale potendo accedere anche ad altre misure fiscali di favore dedicate a questa tipologia di enti.

L'impresa sociale nella riforma del terzo settore


- **Per le imprese sociali:** con l'entrata in vigore dell'articolo 18 del d.lgs. n. 112/2017 le imprese sociali godranno infatti, per la prima volta in assoluto, di un regime fiscale specifico e disegnato sulle loro caratteristiche, **con la possibilità di defiscalizzare gli utili destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.** Una misura di rilievo tenendo conto che che, sino ad oggi, le imprese sociali, diverse dalle cooperative sociali, sono tenute al pagamento dell'IRES nella stessa misura prevista per le imprese profit e le società.
- **I regimi forfettari:** particolare rilevanza assumeranno anche i due regimi forfettari di tassazione previsti agli articoli 80 e 86 del Codice del Terzo settore. Quest'ultimo, in particolare, riserverà ad Associazioni di promozione sociale (Aps) e Organizzazioni di volontariato (Odv) con **entrate inferiori a 130mila euro** la possibilità di godere di una misura di favore sia ai fini Iva che delle imposte dirette. Detto regime dal 1 gennaio 2026 sostituirà per tutti gli Enti del Terzo Settore di natura associativa il regime fiscale di vantaggio previsto dalla L. 398 del 1991.

L'impresa sociale nella riforma del terzo settore

- ▶ **La fine delle onlus:** con l'entrata in vigore del regime fiscale degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali **cesserà definitivamente di esistere l'anagrafe delle onlus dal 1° gennaio 2026**. A partire da questa data le singole organizzazioni dotate della qualifica di onlus avranno **tre mesi di tempo** per adeguarsi alla normativa del Terzo settore e iscriversi presso il Registro unico nazionale del Terzo settore. Il termine ultimo è, dunque, il 31 marzo 2026. Per quelle onlus che non effettueranno il passaggio al Terzo settore si apriranno le porte della devoluzione del patrimonio accumulato nel corso dell'iscrizione alla relativa anagrafe.
- ▶ **Le misure ancora da definire nella interlocuzione con la Ue:** la Commissione Europea ha richiesto un supplemento di analisi per quanto riguarda due disposizioni previste all'interno della riforma del Terzo settore. Si tratta da un lato dei **titoli di solidarietà**, noti anche come **social bonus**, che consentono agli istituti bancari di raccogliere capitale presso il pubblico da destinare al finanziamento dei progetti sociali degli Ets. L'attesa prosegue anche per la misura concernente il diritto di portare in detrazione fiscale (o in deduzione, in caso di enti) parte dell'investimento operato in favore delle imprese sociali.

L'impresa sociale nella riforma del terzo settore

Crescita e pluralità delle forme giuridiche e organizzative



■ Cooperative sociali e loro consorzi - Quota% sul totale

■ Società a responsabilità limitata e altre società di capitale - Quota % sul totale

■ Altre tipologie di impresa sociale (fondazioni, associazioni, cooperative non sociali, le società di persone) - Quota % sul totale


Fonte: elaborazioni Unioncamere – Infocamere, 2022

L'impresa sociale nella riforma del terzo settore

Tab 1.1. – *Le imprese sociali costituite/iscritte dopo la Riforma e incidenza % delle forme organizzative*


	Imprese sociali prima della Riforma*	Imprese sociali dopo la Riforma*	per anno di costituzione/iscrizione dopo la Riforma**					
			20 lug 17	2018	2019	2020	2021	apr 22
TOTALE	16.249	3.438	443	862	604	656	793	80
<i>di cui:</i>								
Cooperative sociali e loro consorzi	15.781	2.589	407	669	464	514	518	17
Società a responsabilità limitata e altre società di capitale	302	581	29	107	102	106	193	44
Altre imprese sociali ***	166	268	7	86	38	36	82	19
incidenza % sul totale								
Cooperative sociali e loro consorzi	97,1	75,3	91,9	77,6	76,8	78,4	65,3	21,3
Società a responsabilità limitata e altre società di capitale	1,9	16,9	6,5	12,4	16,9	16,2	24,3	55,0
Altre imprese sociali ***	1,0	7,8	1,6	10,0	6,3	5,5	10,3	23,8

L'impresa sociale nella riforma del terzo settore




Fonte: elaborazioni Unioncamere – Infocamere, 2022

L'impresa sociale nella riforma del terzo settore



Fonte: elaborazioni Unioncamere – Infocamere, 2022

L'impresa sociale nella riforma del terzo settore




L'impresa sociale nella riforma del terzo settore

LE ASSUNZIONI DELLE IMPRESE SOCIALI

	Entrate dalle imprese sociali*	Quota% sul totale entrate
TOTALE	241.350	5,2
INDUSTRIA	7.760	0,6
SERVIZI	233.590	7,0
<i>Sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati, di cui:</i>	163.630	58,8
<i>Servizi di assistenza sociale residenziale</i>	47.200	55,3
<i>Assistenza sociale non residenziale</i>	109.440	81,9
<i>Assistenza sanitaria</i>	6.980	11,8
<i>Servizi di ristorazione, ospitalità e promozione turistica</i>	6.020	0,7
<i>Servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone, di cui:</i>	26.260	6,4
Attività di servizi per edifici e paesaggio	21.140	9,6
Altri servizi operativi di supporto a imprese e persone	5.120	2,7
<i>Istruzione e servizi formativi privati</i>	22.890	17,9
<i>Servizi culturali, sportivi e altri servizi alle persone</i>	7.300	4,0
<i>Altri servizi</i>	7.490	0,5

L'82,0%
delle
imprese
sociali ha
fatto
assunzioni
nel 2021
(61% per le
altre
imprese)

I FABBISOGNI PROFESSIONALI



L'impresa sociale nella riforma del terzo settore

